

La sigla EX riconoscerà i soggetti che hanno rispettato gli obblighi per l'esonero "fuori casa"

# Le istruzioni utili ai fini del regime

Pagina a cura  
DI FRANCO RICCA

**S**arà la sigla "EX" a governare l'applicazione del regime di franchigia Iva transfrontaliero (RFT): anteposta o posposta al numero di partita Iva, consentirà di riconoscere i soggetti che avranno adempiuto agli obblighi di comunicazione verso l'amministrazione fiscale necessari per avvalersi del regime di esonero in paesi Ue diversi da quello di residenza. La fruizione del regime speciale "fuori casa" sarà possibile a partire dalla data in cui lo Stato membro di residenza comunicherà il numero identificativo attribuito, che secondo la definizione normativa rappresenta "il numero di identificazione individuale preceduto o seguito dal suffisso EX fornito dallo Stato membro di stabilimento ai fini dell'applicazione del regime di franchigia nello Stato di esenzione". Ciò dovrà avvenire non oltre il 35° giorno lavorativo dalla comunicazione inviata dall'interessato (salvo il maggior tempo che dovesse essere necessario all'autorità per esperire specifici controlli volti a prevenire l'evasione o l'elusione). Ma vediamo più in dettaglio come la legge nazionale ha recepito le principali regole di carattere operativo previste dalla normativa Ue.

**Regime transfrontaliero interno.** I soggetti passivi "persone fisiche" stabiliti in un altro Stato membro dell'Ue possono applicare il regime di franchigia alle operazioni effettuate nel territorio dello Stato se ricorrono i presupposti indicati nell'art. 70-quadterdecies, comma 1, del dpr 26 ottobre 1972, n. 633, ossia:

1. la realizzazione, nell'anno civile precedente, di un volume d'affari anno nell'Ue non superiore a 100.000 euro e di un volume d'affari annuo in Italia non superiore a 85.000 euro

2. la realizzazione, nella frazione dell'anno civile in corso antecedente alla comunicazione di cui appresso, un volume d'affari nell'Ue non superiore a

100.000 euro;

3. la preventiva comunicazione, allo Stato di stabilimento, dell'intenzione di avvalersi del regime di franchigia in Italia

4. identificazione con la sigla EX solo nello Stato membro di stabilimento.

Sono tuttavia esclusi coloro che presentano una delle situazioni indicate nel comma 2, ovvero, sostanzialmente, le medesime situazioni ostative al regime forfettario di cui alla legge n. 190/2014 (riassunte nello schema della pagina precedente).

In base al successivo art. 70-quinquiesdecies, il regime di franchigia si applica a partire dalla data in cui il soggetto passivo ha ricevuto la comunicazione del numero di identificazione EX da parte dello Stato di stabilimento. Se il soggetto è già in possesso di un numero di partita Iva nel territorio nazionale, per effetto di identificazione diretta ai sensi dell'art. 35-ter oppure tramite rappresentante fiscale ai sensi dell'art. 17, comma 3, del dpr 633/1972, tale numero "viene cessato per il periodo in cui il soggetto passivo opera in regime di franchigia". In relazione a quest'ultima previsione sono necessari chiarimenti da parte dell'amministrazione finanziaria. Il soggetto estero, pur avvalendosi del regime di franchigia, potrebbe essere tenuto ad assolvere l'Iva nel territorio dello Stato su operazioni passive per le quali assume il ruolo di debitore dell'imposta, per esempio eventuali acquisti intracomunitari; in tal caso, deve pertanto essere in possesso di un numero di partita Iva nel territorio nazionale. D'altronde, nella stessa relazione illustrativa del dlgs 180/2024 si osserva che "non rilevano ai fini dell'ammissione al regime, gli ulteriori numeri identificativi di cui il soggetto passivo potrebbe essere titolare, in seguito alla registrazione nel territorio dello Stato per effettuare acquisti intracomunitari".

In via generale, inoltre, va sottolineato che non esiste per il soggetto passivo un vincolo di

uniformità di adozione del regime di franchigia nell'intera area Ue; pertanto, il soggetto potrà scegliere di avvalersi del regime in uno o più paesi membri nei quali opera e di applicare, invece, il regime ordinario in altri. Difatti, la condizione della direttiva secondo cui il soggetto passivo che intende avvalersi del regime speciale in stati membri nei quali non è stabilito deve identificarsi soltanto nello Stato membro di stabilimento è specificamente dettata "ai fini dell'applicazione del regime di franchigia"; resta quindi salva la possibilità (o meglio, l'obbligatorietà) dell'identificazione in paesi diversi da quello di stabilimento, nei quali il soggetto intenda operare in regime ordinario. Naturalmente, la possibilità di fruire del regime di franchigia in modo selettivo, in paesi diversi da quello di stabilimento, è subordinata al rispetto della soglia del volume d'affari complessivamente realizzato in tutti i paesi Ue, inclusi quelli nei quali il soggetto opera in regime ordinario.

Venendo agli adempimenti, il soggetto estero che opera in regime di franchigia in Italia è qui esonerato da tutti gli adempimenti, a eccezione dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. L'eventuale fattura potrà essere emessa in forma semplificata anche se di importo complessivo superiore al limite dell'art. 21-bis (attualmente 400 euro). Il soggetto sarà tuttavia tenuto a identificarsi e a presentare la dichiarazione Iva nel territorio dello Stato nel caso in cui non abbia inviato al proprio Stato le comunicazioni trimestrali (previste dall'art. 284-ter della direttiva) relative alle operazioni effettuate in Italia nel trimestre di riferimento.

**Cessazione del regime.** Il soggetto estero cessa di applicare il regime di franchigia nel territorio dello Stato:

a) se ha inviato una comunicazione in tal senso al proprio Stato: a decorrere dal primo giorno del trimestre successivo a quello in cui lo Stato interessato ha



ricevuto tale comunicazione, ovvero dal primo giorno del secondo trimestre successivo se la comunicazione è stata ricevuta nel corso dell'ultimo mese del trimestre civile;

b) se è stata superata la soglia di 85.000 euro di volume d'affari nello Stato, oppure sono venute meno le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 70-quaterdecies: a decorrere dall'anno civile successivo

c) se è stata superata la soglia di 100.000 euro di volume d'affari complessivo nell'Ue: a partire dall'anno civile nel corso del

quale la soglia è stata superata e con effetto dall'operazione che comporta il superamento; in questo caso, il soggetto è tenuto a identificarsi e ad adempiere agli obblighi di legge;

d) negli altri casi in cui lo Stato di stabilimento ha disattivato il numero identificativo EX: a partire dal momento in cui tale identificazione è venuta meno.

L'Agenzia delle entrate comunicherà allo Stato di stabilimento, per via elettronica, la data in cui il regime di franchigia ha cessato di applicarsi.

—● Riproduzione riservata —■

## Franchigia: Paese che vai condizioni che trovi

Le condizioni di accesso al RFTE, come già si è avuto modo di evidenziare nella pagina precedente, non sono perfettamente speculari.

In particolare, tutti i soggetti passivi stabiliti in Italia (e quindi non solo le persone fisiche) possono avvalersi del regime di franchigia negli altri Paesi membri che prevedono tale regime, qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 70-octiesdecies, comma 1 (analoghe a quelle dell'art. 70-quaterdecies, richiamate prima). Inoltre, non sono contemplate cause di esclusione. Questo secondo la normativa nazionale, che sul punto rispecchia fedelmente la direttiva. Naturalmente occorrerà verificare se anche la normativa degli altri Stati membri preveda limitazioni e condizioni per l'accesso al regime di franchigia.

È opportuno precisare che la fruizione del regime di franchigia in altri Paesi Ue non è subordinata alla condizione dell'adozione del regime speciale anche nel Paese di stabilimento: pertanto, per esempio, il soggetto passivo nazionale può avvalersi del regime di franchigia in altri Paesi Ue anche se in Italia osserva, invece, il regime ordinario; ciò si evince anche dalla di-

sposizione unionale, recepita dall'art. 3, comma 1, lett. b), del dlgs n. 180/2024 mediante l'integrazione dell'art. 19, commi 3 e 4 del dpr n. 633/1972, secondo cui, in tale ipotesi, il soggetto non ha diritto alla detrazione dell'Iva sugli acquisti sostenuti in Italia, se afferenti beni e servizi da utilizzare nelle operazioni effettuate in altri Paesi Ue nei quali si avvale del regime di franchigia.

Per avvalersi del regime di franchigia all'estero, il soggetto passivo nazionale deve comunicarlo preventivamente all'Agenzia delle entrate, fornendo le informazioni richieste dal comma 2 dell'art. 70-octiesdecies. A seguito della comunicazione, l'Agenzia provvede ad assegnare il suffisso EX, aggiungendolo al numero di partita Iva, nel termine di cui si è detto in apertura, oppure notifica l'eventuale rifiuto motivato opposto dallo Stato membro dell'esenzione. Il soggetto passivo applica il regime di franchigia dalla data in cui l'Agenzia comunica l'attribuzione del suffisso EX (oppure aggiorna la validità territoriale del suffisso, in relazione a variazioni richieste dall'interessato).

**Adempimenti.** Ai sensi dell'art.

70-undecies, il soggetto passivo ammesso al regime di franchigia in uno o più Stati membri comunica all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del mese successivo a ogni trimestre civile:

a) l'ammontare delle operazioni effettuate nel corso del trimestre in Italia, oppure l'assenza di tali operazioni

b) l'ammontare delle operazioni effettuate nel trimestre in ciascuno altro Stato membro, compresi quelli nei quali non si avvale dell'esenzione, oppure l'assenza di operazioni.

Le informazioni sono necessarie per verificare il rispetto delle soglie di volume d'affari previste per l'accesso al regime di esenzione.

Il soggetto passivo deve inoltre comunicare all'Agenzia il superamento della soglia di volume d'affari Ue di 100.000 euro nell'Ue e la data in cui l'evento si è verificato, entro quindici giorni lavorativi da tale data; contestualmente, comunica l'ammontare delle operazioni effettuate dall'inizio del trimestre civile in corso fino alla data di superamento della soglia.

**Cessazione del regime speciale.** Il regime di franchigia nello Stato di esenzione cessa di trovare applica-

zione:

- se il soggetto passivo ha comunicato di non volere più avvalersene: a partire dal primo giorno del trimestre successivo a quello in cui l'Agenzia ha ricevuto tale comunicazione oppure, se questa è presentata nel corso dell'ultimo mese del trimestre, a partire dal primo giorno del secondo mese del trimestre successivo;

- se è superata la soglia di volume d'affari prevista dallo Stato di esenzione, oppure se tale Stato ha comunicato il venir meno delle condizioni per l'applicazione del regime: a partire dalla data di esclusione comunicata da tale Stato.

Se nel corso dell'anno è superata la soglia di 100.000 euro di volume d'affari nell'Ue, il soggetto passivo cessa di applicare il regime speciale, in tutti gli Stati di esenzione, a partire da tale momento. Nelle predette ipotesi, l'Agenzia disattiva temporaneamente il suffisso EX. Al riguardo, va ricordato che l'entità del fatturato complessivo nell'Ue non è rilevante ai fini dell'applicazione, da parte del soggetto passivo residente, del regime forfettario di cui alla legge n. 190/2014.

—● Riproduzione riservata —■